

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Versione 01

Data di approvazione: 11/06/2025

Sommario

1. SCOPO E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	3
2. DEFINIZIONI	3
3. CHI PUÒ SEGNALARE	4
4. COSA SI PUÒ SEGNALARE	5
5. COSA NON SI PUÒ SEGNALARE	5
6. GLI ELEMENTI E LE CARATTERISTICHE DELLE SEGNALAZIONI	5
7. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE	6
7.1. Segnalazioni scritte	7
7.2. Segnalazioni orali	7
7.3. Ruolo dell'OdV nella gestione delle Segnalazioni interne	7
8. LE MISURE DI PROTEZIONE	8
9. A CHI SI APPLICANO LE MISURE DI PROTEZIONE E IL DIVIETO DI RITORSIONE	10
10. PERDITA DELLE TUTELE.....	11
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DIRITTI DELL'INTERESSATO	11
12. CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNI.....	11
13. PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA.....	12

1. SCOPO E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il sistema whistleblowing attuato dalla Fondazione Matilde Tettamanti e Menotti De Marchi Onlus (di seguito anche la “**Fondazione**”) risponde alla necessità di conformarsi alle previsioni del D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*” (di seguito, il “**Decreto Whistleblowing**”).

A tal fine, la Fondazione ha predisposto la presente procedura (di seguito, la “**Procedura**”) al fine di:

1. definire gli obblighi della Fondazione in termini di non discriminazione dei segnalanti e tutela della riservatezza degli stessi;
2. individuare le tutele dei Segnalanti;
3. definire i canali di segnalazione interna secondo quanto previsto dal Decreto Whistleblowing;
4. contrastare atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del Segnalante per motivi legati alla Segnalazione;
5. prevedere nel sistema disciplinare sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del Segnalante nonché di chi effettua con dolo o colpa grave Segnalazioni che si rivelino infondate.

2. DEFINIZIONI

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
Codice Privacy	D.lgs. 30 giugno 2003, 196 (“ <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i> ”) che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Decreto 231	D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni
GDPR	Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
Modello 231	Modello di organizzazione e di gestione, previsto dal Decreto 231, adottato dalla Fondazione
Organismo di Vigilanza o OdV	Organismo di Vigilanza della Fondazione istituito ai sensi del Decreto 231 (e i singoli componenti dello stesso) titolare del processo di gestione delle Segnalazioni disciplinato dalla Procedura Whistleblowing

Segnalante	Coloro che hanno la facoltà di effettuare una Segnalazione Whistleblowing ai sensi del Decreto Whistleblowing e, in generale, della presente Procedura, tra i quali, dipendenti, collaboratori, persone che esercitano (anche in via di mero fatto) funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Fondazione e altri soggetti terzi che interagiscano con la Fondazione (compresi i fornitori, consulenti, ecc.) nonché borsisti, tirocinanti, lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed ex dipendenti, etc.
Segnalazione Whistleblowing o Segnalazione	segnalazione presentata da un Segnalante ai sensi del Decreto Whistleblowing nonché dei principi e delle regole di cui alla presente Procedura
Soggetto Coinvolto	persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata
Facilitatore	persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di effettuazione della Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (si tratta di soggetti che avendo un legame qualificato con il Segnalante potrebbero subire ritorsioni in ragione di detta connessione).

3. CHI PUÒ SEGNALARE

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo della Fondazione, in qualità di:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Fondazione;
- liberi professionisti, collaboratori, borsisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Fondazione;
- volontari e tirocinanti - retribuiti e non retribuiti - che prestano la propria attività presso la Fondazione;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Fondazione.

Per tali soggetti, la tutela si applica:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

4. COSA SI PUÒ SEGNALARE

Possono essere oggetto di Segnalazione comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Fondazione e che consistono in violazioni del Modello 231 adottato dalla Fondazione, delle prescrizioni contenute nel Codice Etico nonché nei reati presupposto per l'applicazione del Decreto 231.

La Segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il Segnalante ritiene - ragionevolmente - possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti;
- i fondati sospetti di commissione delle violazioni sopra indicate.

5. COSA NON SI PUÒ SEGNALARE

Il Decreto Whistleblowing esclude espressamente che possano essere oggetto di Segnalazione:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente superiori (ad es. segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra Segnalante e un altro lavoratore);
- violazioni già disciplinate in via obbligatoria nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione (aventi ad oggetto - a titolo esemplificativo e non esaustivo - un abuso di informazioni privilegiate, una manipolazione o un tentativo di manipolazione del mercato, ovvero operazioni sospette di riciclaggio);
- violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale (aventi ad oggetto - a titolo esemplificativo e non esaustivo - la sicurezza delle infrastrutture e degli apparati destinati a tutelare l'integrità del territorio dello Stato), a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o meri sospetti scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

Non sono altresì ricomprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività degli uffici.

6. GLI ELEMENTI E LE CARATTERISTICHE DELLE SEGNALAZIONI

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni che il Segnalante ha appreso nel contesto lavorativo. Le Segnalazioni saranno accessibili e gestite esclusivamente dall'OdV della Fondazione.

È necessario che la Segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dell'OdV.

In particolare, è importante che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

7. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Il Decreto Whistleblowing prevede diversi canali di presentazione delle Segnalazioni e, in particolare:

- canali interni all'ente;
- canale esterno attivato presso ANAC;
- divulgazione pubblica;
- denuncia all'autorità giurisdizionale.

La Fondazione mette a disposizione i seguenti canali interni di segnalazione:

1. Consegna a mano o posta ordinaria in plico chiuso indirizzato all'OdV c/o: Fondazione Matilde Tettamanti e Menotti De Marchi Onlus, Via G. B. Pergolesi n. 33, 20900 Monza. La Segnalazione - conformemente alle indicazioni di ANAC - deve essere inserita all'interno di una busta chiusa, a sua volta all'interno di un plico chiuso riportante l'indicazione "RISERVATO – SEGNALAZIONE". All'interno di tale plico potrà essere inserita, oltre alla segnalazione, un'altra busta chiusa contenente la copia di un documento di riconoscimento con in calce la firma del segnalante, per consentire all'OdV di fornire gli opportuni riscontri al segnalante.
2. Deposito del plico chiuso all'interno della cassetta postale "Whistleblowing" situata all'interno del locale ristoro del Laboratorio Tettamanti.

Entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione, l'OdV rilascerà al Segnalante un avviso di ricevimento della sua segnalazione. Qualora il Segnalante non fornisca alcun recapito, la Segnalazione anonima verrà comunque gestita senza, tuttavia, che l'OdV possa fornire riscontro.

All'OdV può altresì essere richiesto un appuntamento telefonico; in tale ipotesi verrà fissato un colloquio - entro un termine ragionevole - al fine di raccogliere la Segnalazione mediante verbalizzazione dei contenuti. Nel corso del colloquio potrà essere richiesto al Segnalante di chiarire o di fornire ulteriori informazioni.

Laddove l'OdV versi in un'ipotesi di conflitto di interessi rispetto ad una specifica Segnalazione (in quanto, ad esempio, soggetto segnalato o Segnalante) ricorre una delle condizioni per effettuare una segnalazione esterna ad ANAC, non potendo essere assicurato che alla Segnalazione sia dato efficace seguito.

7.1. Segnalazioni scritte

Tutti i dati, compresi gli eventuali dati identificativi del Segnalante, sono trattati con la necessaria riservatezza dall'OdV, esclusivamente nell'esercizio delle proprie funzioni di legge.

7.2. Segnalazioni orali

Come sopra riportato, le Segnalazioni possono essere effettuate anche in forma orale su richiesta del Segnalante mediante un incontro richiesto all'OdV e da quest'ultimo fissato entro un termine ragionevole. In tal caso saranno concordati i tempi, i luoghi e le modalità di svolgimento dell'incontro (in presenza o tramite video-collegamento). Al termine dell'incontro sarà sottoscritto il verbale della Segnalazione, custodito dall'OdV in modalità riservata e con l'applicazione di idonee misure di sicurezza.

7.3. Ruolo dell'OdV nella gestione delle Segnalazioni interne

L'OdV gestisce il canale di segnalazione, garantendo la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Facilitatore, del Soggetto Coinvolto, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Le Segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Ricevuta la Segnalazione l'OdV assegna alla stessa uno specifico ID alfanumerico - per preservare la riservatezza del Segnalante nel caso in cui si rendesse necessario condividere la segnalazione con altre funzioni interne alla Fondazione nell'ambito dell'istruttoria - e procede a protocollare all'interno di un proprio registro cartaceo gli estremi della segnalazione, in particolare:

- giorno e ora;
- ID alfanumerico;
- oggetto della segnalazione;
- eventuali note;
- stato della Segnalazione (da compilare ad ogni fase del processo; ad esempio: istruttoria preliminare, istruttoria e comunicazione delle risultanze emerse, archiviazione).

Eventuali segnalazioni consegnate a soggetti diversi dall'OdV devono essere immediatamente consegnate a quest'ultimo.

Svolgimento dell'istruttoria

L'OdV procede, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, ad una valutazione circa la sussistenza dei requisiti essenziali della Segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al Segnalante le tutele previste, rilasciando allo stesso un avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

L'OdV:

- laddove rilevi fin da subito che la Segnalazione sia palesemente infondata, procede alla sua archiviazione immediata;
- laddove la Segnalazione non sia adeguatamente circostanziata richiede, laddove possibile, ulteriori informazioni al Segnalante. L'OdV concede al Segnalante un termine di 15 giorni per l'integrazione documentale e, in caso di mancata risposta, dispone l'archiviazione della Segnalazione con adeguata motivazione. Nel caso in cui non sia possibile raccogliere informazioni sufficienti a circostanziare la Segnalazione e avviare l'indagine, questa viene archiviata;
- nel caso in cui la Segnalazione appaia circostanziata con elementi di fatto precisi e concordanti, procede con le ulteriori fasi dell'istruttoria.

Nel corso dell'istruttoria, l'OdV verifica il contenuto della Segnalazione e acquisisce tutti gli elementi utili alla successiva fase di valutazione, garantendo la riservatezza dei dati. È compito

di tutti cooperare con l'OdV il quale valuta la veridicità delle informazioni sottoposte ad indagine, anche attraverso procedure di audit.

Per ogni Segnalazione, l'OdV prepara un report finale contenente almeno:

- i fatti accertati;
- le evidenze raccolte;
- le cause e le carenze che hanno permesso il verificarsi della situazione segnalata.

All'esito dell'istruttoria, qualora l'OdV riscontri l'infondatezza della Segnalazione ricevuta, la stessa procede all'archiviazione della Segnalazione con adeguata motivazione e ne dà comunicazione al Segnalante.

Ove necessario per lo svolgimento dell'attività istruttoria, l'OdV può acquisire atti e documenti dagli altri uffici della Fondazione nonché coinvolgere terze persone tramite audizioni o altre richieste avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del Segnalante e del segnalato. Nel caso in cui risulti fondata, la Segnalazione, debitamente anonimizzata per garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante, viene trasmessa alle funzioni competenti le quali decideranno se instaurare un procedimento disciplinare o svolgere ulteriori approfondimenti o, infine, investire l'Autorità giudiziaria.

Al fine di garantire la tracciabilità, la riservatezza, la conservazione e la reperibilità delle informazioni durante l'intera attività istruttoria, i documenti attinenti la Segnalazione sono conservati e archiviati a cura dell'OdV, adottando le più opportune misure a garanzia della riservatezza.

Esito istruttoria

All'esito dell'istruttoria, l'OdV fornisce un riscontro al Segnalante che può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio ad altro soggetto competente per ulteriori indagini. Il medesimo riscontro può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate al Segnalante le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati al Segnalante.

Tale comunicazione viene inviata entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione, nonché – in caso di richiesta di integrazioni – entro tre mesi dal ricevimento delle integrazioni medesime.

8. LE MISURE DI PROTEZIONE

Il Decreto Whistleblowing e, di conseguenza, la Fondazione prevedono le seguenti misure di protezione:

- A. tutela della riservatezza. Fermo il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, vige il divieto di rivelare l'identità del Segnalante, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse dall'OdV, durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle Segnalazioni ad altri soggetti. Il divieto si riferisce non solo al nominativo del Segnalante ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento della Segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del Segnalante. L'identità del Segnalante è tutelata anche nel procedimento penale, contabile e disciplinare

entro i termini indicati nel Decreto Whistleblowing. È tutelata anche l'identità del Facilitatore, del Soggetto Coinvolto e della/e persona/e menzionata/e nella Segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante. La riservatezza viene garantita anche nel caso di Segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale ovvero, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto con l'OdV. La Fondazione, inoltre, tutela la riservatezza del Segnalante anche quando la Segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite con la Procedura o perviene a personale diverso dall'OdV al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della Segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al precedente paragrafo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui alla presente Procedura quando la rivelazione della identità del Segnalante e delle informazioni di cui all'art. 12, comma 2 del Decreto Whistleblowing è indispensabile anche ai fini della difesa del Soggetto Coinvolto.

Infine, la Fondazione per rivelare l'identità del Segnalante, oltre al previo consenso espresso dello stesso, invierà al medesimo anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- nel procedimento disciplinare laddove la rivelazione dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a Segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa del Soggetto Coinvolto.

B. Protezione dalle ritorsioni. È vietata ogni forma di ritorsione dove per ritorsione si intende: *«qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto».*

Pertanto, il Segnalante non potrà essere sanzionato, licenziato o sottoposto a qualsivoglia misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla Segnalazione. La gestione delle comunicazioni di ritorsioni compete all'ANAC che può avvalersi della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato Nazionale del lavoro.

C. Le limitazioni di responsabilità. Non è punibile la persona che rileva o diffonde informazioni coperte dall'obbligo di segreto in particolare rispetto a:

- rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio;
- rivelazione del segreto professionale;
- rivelazione dei segreti scientifici e industriali;
- violazione del dovere di lealtà e fedeltà;

- violazioni delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali;
- rivelazione o diffusione di informazioni che offendono la reputazione del Soggetto Coinvolto.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni responsabilità anche di natura civile o amministrativa. Allo stesso tempo, è esclusa la responsabilità in caso di accesso lecito alle informazioni segnalate o ai documenti contenenti dette informazioni.

Le limitazioni di responsabilità operano solo nei casi in cui ricorrono due condizioni:

1. che al momento della rivelazione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione. La persona, quindi, deve ragionevolmente ritenere, e non in base a semplici illazioni, che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la violazione, ad esclusione di quelle superflue, e non per ulteriori e diverse ragioni;
2. che la Segnalazione sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto Whistleblowing per beneficiare della tutela dalle ritorsioni.

Entrambe le condizioni devono sussistere per escludere la responsabilità.

- D. Le misure di sostegno. Tali misure consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti del Soggetto Coinvolto, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

L'ANAC gestisce l'elenco degli Enti del Terzo settore che forniscono al Segnalante misure di sostegno. Non è possibile la rinuncia o la transazione dei diritti e dei mezzi di tutela previsti dal Decreto Whistleblowing, salvo che siano effettuate nelle sedi protette di cui all'art. 2113, comma 4, cod. civ. (giudiziarie, amministrative sindacali).

Fermo quanto precede, non sarà possibile applicare le misure di protezione descritte nel caso sia impossibile individuare chi debba esserne destinatario ovvero nel caso in cui il Segnalante decida di restare anonimo. Laddove, invece, il Segnalante sveli successivamente la propria identità, la Fondazione applicherà a favore dello stesso le misure di protezione ivi descritte.

9. A CHI SI APPLICANO LE MISURE DI PROTEZIONE E IL DIVIETO DI RITORSIONE

Oltre al Segnalante, la Fondazione tutela anche quei soggetti diversi da quest'ultimo che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al Segnalante.

In particolare, le misure di protezione e il divieto di ritorsione descritte al precedente § 8 si estendono anche a:

- il Soggetto Coinvolto;
- le persone diverse dal segnalato ma comunque implicate in quanto menzionate nella Segnalazione (ad es. eventuali persone indicate come testimoni);
- il Facilitatore;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello

stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

- enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del Segnalante;
- enti presso i quali il Segnalante lavora;
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

10. PERDITA DELLE TUTELE

Le tutele descritte nel § 8 non sono garantite e al Segnalante è irrogata una sanzione disciplinare quando è accertata, anche con sentenza non definitiva di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia (o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile) ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DIRITTI DELL'INTERESSATO

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti, l'acquisizione e la gestione delle Segnalazioni avvengono in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali, in particolare al GDPR nonché al Codice Privacy.

Il Soggetto Coinvolto nella Segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della Segnalazione non potrà esercitare i diritti che il GDPR riconosce agli interessati in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante.

Una specifica informativa ex artt. 13 e 14 del GDPR è pubblicata sul sito internet della Fondazione www.fondazionetettamanti.it in calce alla homepage.

12. CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNI

Il Segnalante può decidere di inviare una segnalazione esterna tramite il canale ANAC, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- non è previsto, attivo o conforme un canale di segnalazione interno;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito, perché non è stata trattata entro un termine ragionevole oppure non è stata intrapresa un'azione per affrontare la violazione;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il Decreto Whistleblowing prevede inoltre:

1. la divulgazione pubblica per rendere di pubblico dominio l'informazione sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Il Segnalante beneficia della protezione prevista dal Decreto Whistleblowing se ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna ovvero

ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Se il Segnalante rivela volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione. Laddove pubblici invece violazioni utilizzando ad esempio uno pseudonimo che non consente l'identificazione, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima. Per maggiori dettagli si rinvia alle apposite linee guida ANAC pubblicate su <https://www.anticorruzione.it/>;

2. la denuncia all'Autorità giurisdizionale. Il Segnalante si può rivolgere alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

13. PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA

La Procedura è disponibile sul sito della Fondazione al link <https://fondazionetettamanti.it/chi-siamo/governance/organizzazione/>.

WHISTLEBLOWING

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi degli [artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016](#))

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E CONTATTI

I dati saranno trattati da Fondazione Matilde Tettamanti e Menotti De Marchi Onlus (di seguito la **“Fondazione”** o il **“Titolare”**), in qualità di Titolare del trattamento, con sede in via G. B. Pergolesi n. 33, 20900 Monza (MI) Italia. Per qualsiasi informazione, approfondimento, domanda o suggerimento relativamente a questa informativa o sull'utilizzo dei dati personali è possibile contattare la Fondazione tramite i vari canali indicati sul sito <https://www.fondazionetettamanti.it/> o inviando una e-mail all'indirizzo privacy@fondazionetettamanti.org.

INFORMAZIONI RACCOLTE

Il Titolare può acquisire alcuni dati personali come quelli relativi alla persona oggetto della segnalazione e ad eventuali altri soggetti indicati. Qualora la segnalazione non sia in forma anonima vengono acquisiti anche i dati del segnalante nonché gli eventuali ulteriori dati dallo stesso forniti.

A tali dati personali si aggiungono, altresì, quelli che possono essere o entrare nella disponibilità del Titolare, anche a seguito delle attività volte alla verifica della fondatezza della segnalazione stessa, sempre nel rispetto delle leggi applicabili. La ricezione e la gestione delle segnalazioni può dar luogo, a seconda del contenuto delle segnalazioni e degli atti e documenti a queste allegati, a trattamenti di dati personali rientranti nelle categorie c.d. particolari (ad es. dati relativi a condizioni di salute, orientamento sessuale o appartenenza sindacale, di cui all'art. 9 GDPR) e di dati personali relativi a condanne penali e reati (di cui all'art. 10 GDPR).

Fermo quanto precede, i dati personali che non sono manifestamente utili al trattamento di una specifica segnalazione non vengono raccolti, o se raccolti accidentalmente, vengono cancellati immediatamente.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

I dati raccolti vengono trattati per la corretta gestione della segnalazione e per le eventuali indagini che ne dovessero derivare secondo le previsioni del D.lgs. 24/23.

La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati è rappresentata dalla necessità di adempiere agli obblighi legali previsti dalle richiamate normative cui è soggetta la Fondazione (art. 6, par. 1, lett. c, del GDPR). In taluni casi la Fondazione potrà trattare i dati personali in forza del perseguimento del proprio legittimo interesse, ad es. per tutelare in sede giudiziaria i propri diritti, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato (art. 6, par. 1, lett. f, del GDPR).

MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati avviene mediante supporto cartaceo, nel rispetto delle misure di sicurezza

adottate dal Titolare, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 32 del GDPR. Il Titolare non utilizza processi decisionali automatizzati per trattare i dati né procede alla profilazione degli interessati. I dati saranno trattati esclusivamente dal soggetto a cui la Fondazione ha affidato la gestione del canale di segnalazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.lgs. 24/23.

DESTINATARI A CUI VENGONO COMUNICATI I DATI E TRASFERIMENTO

Il trattamento dei dati contenuti nelle segnalazioni non sarà oggetto di comunicazione a soggetti terzi né i dati potranno essere comunicati fuori dallo Spazio Economico Europeo.

NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE

Il conferimento dei dati richiesti si rende necessario per consentire al Titolare di gestire correttamente la segnalazione. In caso di mancato conferimento dei dati non sarà possibile processare la segnalazione ricevuta. Resta ferma la possibilità di effettuare segnalazioni in forma anonima.

TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati enucleati dall'art. 5 del GDPR, la Fondazione tratterà i dati raccolti per il periodo di massimo 5 anni decorrenti dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione come previsto dall'art. 14 del D.lgs. 24/23.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato può esercitare una serie di diritti sui propri dati personali nei limiti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR. In particolare, il GDPR attribuisce all'interessato il diritto di:

- chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica di quelli che dovessero risultare inesatti nonché l'integrazione dei dati personali incompleti;
- ottenere la cancellazione dei dati personali, salvo che il trattamento sia necessario per l'adempimento di un obbligo legale previsto dalla normativa nazionale o dell'Unione europea o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati e si basi sul consenso o sulla necessità di esecuzione di obblighi contrattuali, chiedere al titolare la portabilità dei dati, ossia ricevere in un formato strutturato e di uso comune i dati personali che lo riguardano, e ottenerne la trasmissione a un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- qualora il trattamento sia basato sul consenso, revocare detto consenso in qualsiasi momento senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo all'autorità di controllo competente (es. nello stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente, lavora o del luogo dove c'è stata la presunta violazione).

Il Titolare, come prescritto dal GDPR, si impegna a fornire all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta di esercizio dei diritti senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa.